



**FNO
TSRM e
PSTRP**

Federazione nazionale degli Ordini
dei tecnici sanitari di radiologia medica
e delle professioni sanitarie tecniche,
della riabilitazione e della prevenzione

REGOLAMENTO
SULLE MODALITÀ DI EROGAZIONE DI CONTRIBUTO
ALLE FAMIGLIE DEGLI ISCRITTI
AGLI ORDINI TSRM E PSTRP VITTIME DI SARS-CoV-2

Sommario	
PREMESSA.....	3
ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO.....	3
ART. 2 – PRINCIPI GENERALI.....	4
ART. 3 – DESTINATARI.....	4
ART. 4 – TERMINI E MODALITÀ DELLA DOMANDA.....	4
ART. 5 – VALUTAZIONE DELLE DOMANDE DI AMMISSIONE.....	5
ART. 6 - MODALITÀ DI QUANTIFICAZIONE DEI CONTRIBUTI ECONOMICI.....	6
ART. 7 - MODALITÀ DI EROGAZIONE.....	6
ART. 8 – ESCLUSIONI.....	6
ART. 9 – AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE.....	6
ART. 10 – DISPOSIZIONI FINALI.....	6

PREMESSA

Negli ultimi due anni la pandemia da SARS-CoV-2 ha coinvolto drammaticamente molte famiglie italiane nella perdita di congiunti e persone care, tra questi anche operatori sanitari che hanno perso la vita nell'esercizio delle proprie funzioni.

Il presente regolamento è stato elaborato dal gruppo di lavoro "Indennizzo parenti delle vittime da SARS-CoV-2", appositamente costituito dalla Federazione nazionale degli Ordini TSRM e PSTRP (in seguito "Federazione nazionale"), con lo scopo di definire la procedura di erogazione di un contributo economico attraverso un fondo, approvato dal Consiglio nazionale degli Ordini dei TSRM e PSTRP, a sostegno delle famiglie degli operatori sanitari iscritti agli Ordini TSRM e PSTRP che, in conseguenza dell'attività di servizio prestata, abbiano contratto una patologia alla quale sia conseguito il decesso per effetto diretto o come concausa del contagio da SARS-CoV-2.

La proposta della Federazione nazionale è quella di istituire una tutela eccezionale e aggiuntiva; si tratta di un provvedimento dal carattere solidaristico, basato sulla autonomia finanziaria e regolamentare riconosciuta dalla Legge n. 3/2018 alla Federazione nazionale, che prescinde dallo stato di necessità economica in cui possono versare i familiari e da ritenersi integrativo ad altre forme di contributo economico o risarcimento previste per legge, decreto, o altro provvedimento.

Si richiamano, tra i principi e i criteri per l'individuazione dei beneficiari, le ordinanze del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 693/2020, 705/2020 e 726/2020.

In particolare, l'Ordinanza n. 693 del 17 agosto 2020, pubblicata sul Gazzetta Ufficiale n. 205 ha precisato i termini dell'erogazione dei fondi ai familiari dei sanitari deceduti e, più precisamente, i requisiti da possedere.

ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. La Federazione nazionale e gli Ordini TSRM e PSTRP sono enti pubblici non economici con funzioni sussidiarie dello Stato e, come tale, soggiacciono ai principi costituzionali di buona amministrazione, trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa di cui all'art. 97 della Costituzione e alle normative di dettaglio di natura pubblicistica.

2. Il presente Regolamento disciplina gli obiettivi, i criteri e le modalità operative per l'assegnazione del contributo economico, attraverso il fondo approvato dal Consiglio nazionale della Federazione nazionale degli Ordini TSRM e PSTRP in data 20 marzo 2021, a sostegno dei familiari degli operatori sanitari, iscritti agli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, che sono deceduti in servizio, durante l'attività di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2. Si tratta di un contributo economico integrativo rispetto a quelli già previsti dalla legge e dai decreti governativi.

3. Le regole procedurali predeterminate rientrano nella disciplina regolamentare attinente all'erogazione dei contributi disposta dall'art. 12 della legge 241/1990 sul procedimento amministrativo, nel rispetto delle regole di contabilità e disponibilità delle risorse.

ART. 2 – PRINCIPI GENERALI

1. Per “Contributo economico” si intende la corresponsione di somme a fondo perduto per le attività finalizzate al raggiungimento degli scopi socio-assistenziali sopra richiamati.
2. I contributi economici a sostegno dei soggetti, come individuati in premessa e all’art. 1, hanno carattere temporaneo e residuale rispetto agli altri interventi.
3. I contributi economici sono concessi a prescindere dallo stato di bisogno, del reddito del richiedente e di quello del suo nucleo familiare.
4. Il beneficio, che non concorre alla formazione del reddito ai fini fiscali, è corrisposto in forma di sussidio *una tantum*.
5. I contributi economici sono erogati dalla Federazione nazionale, attraverso un fondo appositamente stanziato con delibera del Consiglio nazionale.

ART. 3 – DESTINATARI

1. Richiamata l’Ordinanza n. 693 del 17 agosto 2020 del Dipartimento della Protezione Civile, recante “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”, e successive integrazioni, il contributo economico, che non concorre alla formazione del reddito, è corrisposto in forma di sussidio ai soggetti di seguito indicati:

- al coniuge superstite, non separato legalmente, o al convivente di fatto;
- in mancanza dei soggetti di cui sopra, ai figli legittimi, naturali, riconosciuti o riconoscibili, adottivi fino al 18° anno di età; fino al 21° anno di età, se studenti di scuola media superiore o professionale; fino al 26° anno d’età, se studenti universitari; in caso di maggiorenni inabili finché dura l’inabilità;
- in mancanza di coniugi, di convivente di fatto o figli detto sussidio spetta ai genitori naturali o adottivi, se a carico del deceduto;
- in mancanza di coniugi, di convivente di fatto o figli, di genitori naturali o adottivi detto sussidio spetta ai fratelli e sorelle, se a carico o conviventi con il deceduto e inclusi nello stato di famiglia alla data del decesso.

ART. 4 – TERMINI E MODALITÀ DELLA DOMANDA

1. La famiglia residente, o coloro che formalmente agiscono per suo conto, presentano richiesta di contributo economico alla Federazione nazionale con apposita modulistica pubblicata sul sito istituzionale della stessa (www.tsrn.org), denominata [domanda di sostegno vittime Covid](#).
2. Si prevede la facoltà, per l’Ordine ove era iscritto il familiare deceduto, di farsi carico della richiesta e di comunicarla direttamente alla Federazione nazionale.
3. La domanda, unitamente agli allegati, dovrà essere inviata, a pena di esclusione, entro trenta giorni, a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente regolamento sul sito della Federazione (www.tsrn.org).

4. Il Comitato centrale della Federazione nazionale si riserva la facoltà di prorogare, prima della scadenza, il termine per la presentazione delle domande di ammissione, nonché di riaprire il termine, modificare, sospendere o revocare la procedura a seguito di sopravvenuti vincoli legislativi e/o finanziari, o a seguito della variazione delle esigenze organizzative dell'ente.

5. I soggetti di cui all'articolo 3 presentano apposita domanda alla Federazione nazionale o tramite l'Ordine a cui era iscritto il familiare deceduto, con la quale chiedono di accedere al beneficio economico, attestando, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 il possesso dei seguenti requisiti:

- il grado di parentela con il soggetto deceduto;
- le generalità del richiedente;
- la residenza;
- l'esistenza dei requisiti previsti dal presente regolamento per l'ottenimento del beneficio;
- l'indirizzo di posta elettronica (PEC), o comunque il recapito, presso cui si chiede che siano trasmesse le comunicazioni relative alla richiesta di beneficio economico e, ove disponibile, anche il numero telefonico.

6. La domanda va inoltrata alla Federazione nazionale affinché siano verificate la sussistenza/possesso dei requisiti da parte del Comitato centrale.

7. La domanda di contributo economico, in carta semplice e sottoscritta dall'interessato avente titolo, deve essere indirizzata alla Presidente della Federazione nazionale TSRM e PSTRP, potrà essere presentata in formato PDF all'indirizzo federazione@pec.tsrp.org o tramite raccomandata con ricevuta di ritorno presso la sede della Federazione nazionale sita in Roma, via Magna Grecia, 30/A, 00183, oggetto della domanda: Richiesta di beneficio economico da parte di familiari di professionisti iscritti agli albi dei TSRM e PSTRP vittime da SARS-CoV-2; corredata delle documentazioni attestanti il rapporto di parentela con l'operatore sanitario deceduto per effetto diretto o come concausa del contagio da SARS-CoV-2 e l'iscrizione dello stesso all'Ordine.

I documenti da allegare alla domanda sono:

- Copia del documento d'identità in corso di validità del coniuge o del convivente di fatto, dei figli, dei genitori naturali o adottivi, o dei fratelli e sorelle, come indicati all'articolo 3;
- Copia conforme all'originale del certificato di decesso del coniuge/convivente/genitore/figlio;
- Copia conforme all'originale del certificato medico attestante la causa del decesso da SARS CoV-2, oppure cartella clinica, oppure scheda di morte ISTAT.

ART. 5 – VALUTAZIONE DELLE DOMANDE DI AMMISSIONE

1. La Federazione nazionale raccoglie la domanda e acquisisce le informazioni necessarie, come riportate all'articolo 4 e provvede a verificare le informazioni dichiarate nella domanda; il tutto nel rispetto dell'attuale normativa in materia di privacy e trattamento dei dati personali (DLgs 196/2003 e Regolamento Europeo 679/2016).

Valutata la documentazione a corredo della domanda e comunica l'esito all'indirizzo indicato dal richiedente nel precedente articolo 4 comma 5.

ART. 6 - MODALITÀ DI QUANTIFICAZIONE DEI CONTRIBUTI ECONOMICI

1. La quantificazione del contributo è definita dalla Federazione nazionale per nucleo familiare, fino ad un importo massimo di euro 10.000,00 (diecimila).

ART. 7 - MODALITÀ DI EROGAZIONE

1. Le erogazioni dei benefici di cui al presente Regolamento sono disposte nel limite delle risorse finanziarie di euro 250.000,00 (duecentocinquantamila). Il Comitato centrale si riserverà di valutare la riammissione delle domande escluse pervenute nei tempi indicati dall'art. 4, comma 3.

2. L'erogazione dei benefici economici è subordinata all'attestazione, adeguatamente documentata, da parte del destinatario delle condizioni richiamate all'art. 4.

3. Il Comitato centrale della Federazione nazionale, espletata la disamina, redige e trasmette l'elenco dei soggetti beneficiari alla Tesoreria che provvede alla liquidazione.

4. L'erogazione del contributo economico verrà effettuata sull'IBAN indicato nella domanda, entro sessanta giorni dalla comunicazione del precedente comma.

6. L'osservanza dei criteri e delle modalità di cui al presente regolamento deve risultare dai singoli provvedimenti di attribuzione dei benefici economici, adottati dalla Federazione nazionale.

ART. 8 – ESCLUSIONI

1. Si procederà all'esclusione delle domande per la concessione del beneficio economico in caso di accertamento di dichiarazioni sostitutive non veritiere, per difformità e/o di omissioni rilevate fra quanto dichiarato e le verifiche effettuate.

ART. 9 – AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE

1. Nel rispetto di quanto disposto dall'art. 26 DLgs 33/2013, la Federazione nazionale provvede agli adempimenti previsti in materia di trasparenza delle informazioni. Pertanto, i criteri e le modalità previsti dal presente Regolamento sono oggetto di pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito Internet della Federazione nazionale, essendo la pubblicazione, ai sensi dell'articolo sopra richiamato, condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongano concessioni e attribuzioni di importo complessivo superiore a 1.000,00 (mille) euro nel corso dell'anno solare.

2. In ossequio alle esigenze di tutela dei dati personali, come previsto dalla normativa di riferimento e dal comma 4 dell'art. 26 DLgs 33/2013, è esclusa la pubblicazione dei dati identificativi delle persone fisiche destinatarie dei provvedimenti di cui al presente Regolamento.

ART. 10 – DISPOSIZIONI FINALI

1. Il presente Regolamento, al termine dell'esame e dell'approvazione da parte del Comitato centrale della Federazione nazionale, è pubblicato sul sito istituzionale della stessa entrando in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione.